

Scheda tecnica legge regionale 6 luglio 2012, n. 7 - Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)

La legge regionale n. 7 del 2012 interviene sulla normativa regionale in materia di bonifica. La bonifica si esplica in più attività, avendo assunto una connotazione polifunzionale che va dalla difesa del suolo, alla gestione delle acque ad uso irriguo, alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.

La legge in esame rappresenta, dopo la l.r. n.5/09 (relativa alla ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi) e la l.r. n.5/10 (relativa in particolare alla riforma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica), il terzo e conclusivo atto della riforma iniziata nel 2009.

La legge 7/2012 prevede anzitutto (art. 2) che non dovranno più pagare il contributo di bonifica gli immobili siti in aree urbane serviti dalla rete fognaria senza significative interconnessioni con la rete di bonifica, fermo restando l'obbligo di corresponsione del contributo di bonifica in relazione, ove presente, al beneficio di difesa idraulica.

Pagheranno invece il contributo i proprietari (art. 4) di immobili pubblici e privati ricadenti nei comprensori di bonifica che traggono beneficio specifico e diretto dalle opere gestite dai consorzi, nonché chiunque (art. 2), non associato ai consorzi di bonifica, utilizza canali consortili come recapito di scarichi provenienti da insediamenti di qualunque natura. Tale contribuzione è dovuta anche dal gestore del servizio idrico integrato, sia per gli scarichi diretti di fognatura nei canali consortili, sia per quelli che avvengono tramite le opere funzionali al sistema di fognatura.

Si prevede (art. 2) la collaborazione tra bonifica, gestori dei servizi idrici integrati e altri soggetti: anzitutto, qualora in capo all'utente permanga l'obbligo di corrispondere sia la tariffa del servizio idrico integrato che il contributo di bonifica, consorzio di bonifica e gestore del servizio idrico integrato possono accordarsi per la riscossione unitaria degli importi dovuti; accordi possono essere conclusi dai soggetti gestori anche per realizzare una diversa gestione delle reti; si prevede altresì la possibilità di uso plurimo –ossia da parte di altri utenti- delle acque anche per usi diversi da quello irriguo.

Si ridefinisce il rapporto con la montagna (art. 3) prevedendo che l'introito derivante dalla contribuzione montana sia destinato ad opere e interventi di bonifica dei territori montani.

Si prevede poi, l'adozione di un nuovo piano di classifica degli immobili dei comprensori di bonifica (art. 4), ossia lo strumento che consentirà di individuare gli immobili tenuti o esclusi al pagamento del contributo.

La legge prevede poi (art. 5) forme di cooperazione: anzitutto attraverso apposite convenzioni, tra Regioni ed enti locali, da un lato, e consorzi di bonifica, dall'altro, per la realizzazione di interventi strumentali al perseguimento di interessi comuni; si prevede altresì che la Regione possa avvalersi delle competenze del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano-Romagnolo per l'attuazione di attività di ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica per la gestione delle risorse idriche in agricoltura; si prevede, infine, che i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse, possano stipulare convenzioni con imprenditori agricoli.

E' stata prevista (art. 6) una riduzione del compenso dei Presidenti dei consorzi e degli altri componenti del Comitato amministrativo.

La disposizione transitoria (art. 7) prevede poi che, sino all'approvazione del piano di classifica, resta fermo l'obbligo del pagamento del contributo di bonifica per gli immobili pubblici e privati ricadenti nei comprensori di bonifica che traggono beneficio specifico e diretto dalle opere gestite dai consorzi.